

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1006

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASI, SEGNI, INDELLI, MAZZUCA, MILIO,
MIRONE, POZZA TASCA, RIVERA, SOLDANI**

Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia
di elezione diretta del Presidente della Regione

Presentata il 22 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura la normativa vigente in Italia ha subito una serie di modificazioni incisive che hanno mutato in modo profondo il panorama legislativo precedentemente in vigore per la formazione degli organi rappresentativi nazionali e locali.

Le novità introdotte in materia elettorale sono infatti di grande rilevanza. Tra gli atti normativi più importanti: la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »; la legge 4 agosto 1993, n. 276, recante « Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica »; la legge 4 agosto 1993, n. 277, recante « Nuove norme

per l'elezione della Camera dei deputati »; la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante « Discipline delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ».

Il risultato raggiunto è certamente di grande rilievo, e trova la propria origine nei due *referendum* elettorali del 1991 e del 1993 e nella legge sull'elezione diretta del sindaco che, pur con tutti i suoi difetti, è figlia legittima della mobilitazione referendaria.

Il processo di rinnovamento istituzionale e politico non è, però, ancora concluso, il nostro Paese necessita ancora di riforme importanti.

Consideriamo, infatti, indispensabile estendere il meccanismo di investitura di-

retta del capo dell'esecutivo dal livello comunale e provinciale al livello delle autonomie regionali, fino ad arrivare all'elezione diretta del Primo Ministro, in modo tale da vedere finalmente garantita quella stabilità ed efficienza dei Governi che era al cuore della spinta referendaria.

Nella primavera del 1995 si svolgeranno le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. È pertanto urgente provvedere alla riforma del sistema di elezione del Presidente della Regione che, in base al testo vigente dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, è eletto dal consiglio regionale.

La presente proposta di legge costituzionale sostituisce il vigente quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione con due commi.

Nel primo comma si prevede che il Presidente della Regione venga eletto a suffragio universale e diretto. Al Presidente della Regione spetta la nomina e la revoca degli assessori, che insieme a lui costituiscono la giunta regionale.

Nel secondo comma si stabilisce che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non possa essere immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono la Giunta regionale ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1006
Lire 500